

N. 50850/15 R.G.N.R. mod. 21  
N. 14022/15 R.G.GIP

# TRIBUNALE DI MILANO

*Sezione Giudice per le indagini preliminari*

---

## ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI

Il Giudice per le Indagini Preliminari  
dott.ssa Manuela Cannavale

esaminata la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, avanzata dal Pubblico Ministero con atto datato 26-2-16, pervenuto il 29-2-2016 nei confronti di:

- **VASSALLO Luigi**, nato il 15.07.1957 a Gela (CL), residente in via Zaccaria S. Antonio Maria 3, Milano, attualmente detenuto in custodia cautelare, per questa causa, c/o la Casa di Reclusione di Opera,  
assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Fabio GIARDA e dall'Avv. Giada BOCELLARI entrambi del foro di Milano e con studio in via Manara 15, Milano;
- **PELLINI Luigi**, nato il 25.09.1941 a Bergamo, residente in via Lovanio 6, Milano,  
allo stato senza difensore;
- **VIGNOLI RINALDI Gianfranco**, nato il 9.03.1942 a Firenzuola (FI), residente in C.so Vercelli 11, Milano,  
allo stato senza difensore;
- **INVERNIZZI Matteo**, nato l'1.06.1964 a Corna Imagna (BG) residente a Trescore Balneario (BG), piazza Cavour 15/A,  
allo stato senza difensore,

in ordine ai seguenti fatti-reato:



## VASSALLO – PELLINI

1) delitto di cui agli artt. 110, 319 ter in relazione al 319 c.p. perché, in concorso tra loro e con altri:

Luigi VASSALLO, avvocato, giudice tributario d'appello, presso la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, pubblico ufficiale,

Luigi PELLINI, giudice tributario d'appello, presso la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, pubblico ufficiale,

VASSALLO riceveva da INVERNIZZI Matteo amministratore di fatto di EUROCANTIERI srl, la somma oltre 60.000 euro, con l'impegno di garantire al contribuente provvedimenti favorevoli in relazione a contenziosi pendenti davanti alle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale;

in particolare, consegnava la somma di 5.000 euro, a PELLINI Luigi, perché accogliesse il ricorso pendente davanti alla 50<sup>a</sup> Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, collegio composto dai giudici: Anna INTROINI (Presidente), Luigi PELLINI (Giudice relatore) e Guido CITRO (Giudice), che pronunciava, in data 12 luglio 2013, la sentenza n. 143/50/13, con la quale veniva confermata la sentenza di primo grado e disatteso il ricorso promosso dall'Agenzia delle Entrate.

In Milano, il 20.12.13 (data ultimo pagamento).

## INVERNIZZI

E. 2) delitto di cui agli artt. 321 in relazione agli artt. 110, 319 ter, 319 c.p., perché, in qualità di amministratore di fatto di EUROCANTIERI srl, consegnava a VASSALLO Luigi una somma di denaro non inferiore a 60.000 euro per ottenere decisioni favorevoli al contribuente EUROCANTIERI srl, in relazione a contenziosi pendenti davanti alle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale, in particolare VASSALLO consegnava la somma di 5.000 euro, a PELLINI Luigi per ottenere sentenza di accoglimento del ricorso, pendente davanti alla 50<sup>a</sup> Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia collegio composto dai giudici: Anna INTROINI (Presidente), Luigi PELLINI (Giudice relatore) e Guido CITRO (Giudice), che pronunciava, in data 12 luglio 2013, la sentenza n. 143/50/13, con la quale veniva confermata la sentenza di primo grado e disatteso il ricorso promosso dall'Agenzia delle Entrate.

In Milano, il 20.12.13 (data ultimo pagamento).

## VASSALLO – VIGNOLI RINALDI

1) delitto di cui agli artt. 110, 319 ter in relazione al 319 c.p. perché, in concorso tra loro e con altri:

2 lup

Luigi VASSALLO, avvocato, giudice tributario d'appello, presso la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, pubblico ufficiale,

Gianfranco VIGNOLI RINALDI, giudice tributario, presso la Commissione Tributaria Provinciale, pubblico ufficiale,

VASSALLO riceveva da INVERNIZZI Matteo amministratore di fatto di EUROCANTIERI srl, la somma oltre 60.000 euro, con l'impegno di garantire al contribuente provvedimenti favorevoli in relazione a contenziosi pendenti davanti alle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale;

in particolare, consegnava la somma di 5.000 euro, a VIGNOLI RINALDI Gianfranco, perché accogliesse il ricorso pendente davanti alla 2<sup>a</sup> Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, collegio composto dai giudici: Gabriella Maria D'ORSI (Presidente), Antonio RIGOLDI (Giudice relatore) e Gianfranco VIGNOLI RINALDI (Giudice), che pronunciava, la sentenza n. 387/2/13, depositata in data 19 novembre 2013, con la quale veniva accolto il ricorso del contribuente.

In Milano, il 23.12.13 (data ultimo pagamento).

#### INVERNIZZI

F. 2) delitto di cui agli artt. 321 in relazione agli artt. 110, 319 ter, 319 c.p., perché, in qualità di amministratore di fatto di EUROCANTIERI srl, consegnava a VASSALLO Luigi una somma di denaro non inferiore a 60.000 euro per ottenere decisioni favorevoli al contribuente EUROCANTIERI srl, in relazione a contenziosi pendenti davanti alle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale, in particolare VASSALLO consegnava la somma di 5.000 euro, a VIGNOLI RINALDI Gianfranco, perché accogliesse il ricorso pendente davanti alla 2<sup>a</sup> Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, collegio composto dai giudici: Gabriella Maria D'ORSI (Presidente), Antonio RIGOLDI (Giudice relatore) e Gianfranco VIGNOLI RINALDI (Giudice), che pronunciava, la sentenza n. 387/2/13, depositata in data 19 novembre 2013, con la quale veniva accolto il ricorso del contribuente.

In Milano, il 23.12.13 (data ultimo pagamento).

#### SULLA SUSSISTENZA DI GRAVI INDIZI

Sussistono gravi indizi in ordine ai fatti per i quali si procede a carico dei quattro indagati indicati in epigrafe, come desumibili dalla denuncia presentata in data 15.12.2015 e dall'annotazione n. 206/2015 di prot. 01 della Sezione Polizia Giudiziaria – Aliquota Guardia di Finanza, nonché dalle intercettazioni audio-video ambientali effettuate in data 17 dicembre 2015, ore 18,30, presso lo studio legale CROWE HORWATH, in via Moscova 3, Milano, e da tutti gli atti di indagine che si esamineranno, seguenti l'arresto di Vassallo, seguenti la applicazione delle misure cautelari nei confronti di Vassallo e Seregni, contenuti nelle affollazioni da 1 a 986 prodotte dal P.M. con la richiesta di applicazione della misura cautelare, con particolare riguardo alla Informativa della gdf,



Nucleo Polizia Tributaria del 15-2-2016 e relativi allegati (affollazioni da 1 a 407), che costituiscono la documentazione delle indagini fin qui poste in essere.

Come noto, il 17 dicembre 2015, Luigi VASSALLO è stato tratto in arresto in flagranza del reato di cui agli artt. 110, 56 e 319 *quater* c.p., per avere ricevuto 5.000,00 euro in contanti, quale "acconto" di una maggior somma pari a 20.000 euro, da lui richiesta ad alcuni avvocati dello studio CROWE HORWATH – SASPI di Milano, per garantire l'"aggiustamento", con una sentenza favorevole da parte del competente giudice tributario, di un rilevante contenzioso in materia di esteroinvestizione, riguardante la società DOW EUROPE GmbH, cliente del suddetto studio CROWE HORWATH – SASPI.

VASSALLO avrebbe garantito il buon esito della causa tramite la corresponsione di parte della dazione illecita alla dott.ssa Marina SEREGNI, componente e, nello specifico, Giudice Relatore della Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano assegnataria del contenzioso, legata a VASSALLO da un perdurante rapporto professionale.

E come è altrettanto noto, veniva emessa in data 25 gennaio 2016 ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Luigi VASSALLO e Marina SEREGNI per i reati di cui agli artt. 110 e 319 *ter* c.p. in relazione alla vicenda SWECO, ossia per avere Vassallo ricevuto da Ballarin Luciano, titolare della società, 65.000 euro al fine di ottenere una pronuncia favorevole nel contenzioso tributario, causa assegnata come relatore a Marina SEREGNI, alla quale VASSALLO consegnava 5.000 euro.

In occasione dell'arresto in flagranza di Luigi VASSALLO e nei giorni immediatamente successivi, è stata avviata un'attività di carattere tecnico, incentrata sulle utenze (fisse e mobili) riconducibili a Luigi VASSALLO, Marina SEREGNI ed altri soggetti via via emersi come coinvolti nella vicenda, inoltre è stata data esecuzione al decreto di perquisizione locale e sequestro, emesso in pari data dal P.M., i cui esiti sono stati oggetto delle note della GdF n. 206/2015 – 04, 05, 14, 21 e 22 di prot., dalle quali emerge in sintesi che:

- presso il domicilio di VASSALLO, ubicato a Milano in via E. Bugatti n. 3, è stata rinvenuta documentazione di carattere bancario e due buste contenenti **denaro contante per complessivi euro 12.500,00**;
- presso la sede dello studio legale di VASSALLO, ubicata a Milano in via S. Antonio Maria Zaccaria n. 3, è stato rinvenuto oltre a materiale informatico, copiosa documentazione cartacea (formale ed informale) e buste di **denaro contante per complessivi euro 17.500,00**;
- presso le filiali degli istituti di credito BANCO DI SARDEGNA e UNICREDIT, sono state rinvenute due cassette di sicurezza intestate a VASSALLO, contenenti numerose **banconote**, raccolte in buste, distinte in relazione al "soggetto erogatore" (persona fisica /giuridica), per **complessivi euro 267.250,00**.

~~Non sono state rinvenute...~~  
~~per tutte le...~~

Le dichiarazioni rese dalla stessa, accompagnate da un preliminare esame della copiosa documentazione acquisita presso lo studio di VASSALLO, hanno consentito di comprendere in che modo e con quale spregiudicatezza si muovesse Luigi VASSALLO, il quale sapeva di poter fare affidamento su Marina SEREGNI.

Le indagini sono proseguite, con ulteriori acquisizioni documentali, con una nuova audizione ~~in~~ ~~in~~ data 6-2-2016, con l'assunzione a s.i.t. di altre persone informate sui fatti, con

nuovi interrogatori operati dai P.M. di Vassallo e Seregini (che non hanno apportato alcun contributo alle indagini, continuando i due soggetti a negare i fatti anche a fronte degli elementi probatori loro sottoposti). Inoltre, sono state effettuate indagini tecniche sui 20 dispositivi informatici sequestrati a Vassallo. Di particolare rilevanza, per la parte ora sotto esame, sono le risultanze dei *backup* di due Balckberry, dai quali risultano contatti tra Vassallo e Franzinelli Sonia, moglie di Invernizzi, e Terlizzi, altro soggetto coinvolto nei fatti, di cui si dirà.

Dalle ulteriori indagini è emerso come VASSALLO avesse operato contattando altri giudici tributari, per pilotare ricorsi, influenzare i giudizi dei collegi, sostituirsi letteralmente nella redazione delle sentenze, a fronte della corresponsione di dazioni illecite da parte di INVERNIZZI Matteo, da ripartire con i complici, i giudici tributari Luigi PELLINI e Gianfranco VIGNOLI RINALDI.

Dalla informativa di P.G. del 5-12-2016 e dalla richiesta di applicazione di misure ora in esame effettuata dal P.M. emerge una ricostruzione che dà atto degli elementi di prova raccolti ed attribuisce grande rilievo investigativo alle dichiarazioni della segretaria di Vassallo, Mariella Orbani, sentita già due volte in precedenza e nuovamente assunta a s.i.t. il 6 febbraio u.s.. La donna riferiva informazioni sempre precise, coerenti, forniva una chiave di lettura di alcuni documenti, ricostruiva la complessiva attività di VASSALLO ed il suo *modus operandi*. Le sue dichiarazioni sono attendibili intrinsecamente e trovano numerosi e forti riscontri esterni in tutto il materiale ulteriore acquisito nella fase delle indagini.

Vero.

Ma la prospettiva può anche essere capovolta.

E' talmente significativo il materiale probatorio raccolto, che le dichiarazioni ~~di Orbani~~ possono essere valutate quale "collante" degli elementi oggettivi acquisiti. La Orbani riferiva alcune prassi, alcune azioni specifiche molto significative che valgono a completare il quadro (ad esempio, quando ricordava alcune azioni di Vassallo di apertura e chiusura buste, prelevamenti e conteggi delle banconote, come vedremo). Ma si tratta di mere conferme rispetto a quanto *aliunde* acquisito. VASSALLO, nei precedenti interrogatori resi, ha sempre cercato di sostenere che la Orbani si fosse confusa, avesse equivocato e/o fosse mossa da acrimonia nei confronti della Seregini. Presumibilmente, l'indagato non continuerà a perseguire tale inefficace linea difensiva di fronte ai rilievi che si evidenzieranno.

### 1) Le buste contenenti denaro contante

In questa ottica, dunque, si ritiene di partire dall'esame di due documenti trovati nel corso della perquisizione della cassetta di sicurezza in uso a VASSALLO presso la Banca Unicredit, sede di Piazza S. Babila.

**Partiamo, cioè, dalla prova documentale delle tangenti erogate.**

Si tratta delle affoliazioni 128 e 133: la fotocopia di due buste, contrassegnate dal numero "14" e dal numero "18".

Vi risultano annotati i riferimenti "Matteo" e "INV", sulla n. 18, figura per esteso il nominativo "Matteo Invernizzi".

Nella busta n. 14 sono contenuti 45.000 euro, in 90 banconote da 500 euro; nella seconda busta n. 18 sono contenuti 1.400 euro, 28 banconote da 50 euro.

Entrambe le buste sono riferibili alla "pratica INVERNIZZI"; infatti, sulla 14 sono annotate diverse date, in corrispondenza delle quali figurano cifre (sommate ovvero sottratte) abbinata a tre nominativi. Sulla 18 è annotata una data ed una cifra, con la precisazione che si tratta del 1°



acconto. Confronteremo, poi, nel dettaglio, le date con gli avvenimenti esterni, ossia l'andamento delle cause presso le commissioni tributarie.

Ma già dal semplice esame delle diciture apposte sulla busta 14, con l'appunto INV (busta di carta intestata dello Studio Vassallo) si apprende il conteggio preciso della somma percepita illecitamente e delle parti di questa somma illecitamente consegnate a due degli indagati ora in esame e ad Agostino Terlizzi, figura sulla quale ci si soffermerà.

Le diciture sono

11/X11/13	50+10 =	60
18/X1//13	-5 (Agostino)	55
20/12/13	- 5 (Luigi P.)	50
23/XII/13	-5 (Gianf. V.)	45

Tot 45

E nella busta sono stati rinvenuti 45.000 euro in contanti, suddivisi in banconote da 500.

Con grande precisione, dunque, VASSALLO (è la sua grafia, emergente da tutti gli altri documenti) annotava di aver ricevuto 60 da Invernizzi (appunto "INV"), di aver sottratto da tale cifra 5 per Agostino (Terlizzi), 5 per Luigi P. (Pellini), 5 per Gianf. V. (Vignoli Rinaldi).

La date annotate corrispondono ad annotazioni presenti sulla agenda manuale e sul *planning* di VASSALLO, giornate nelle quali l'indagato aveva appuntamento rispettivamente con Terlizzi, Pellini, Vignoli Rinaldi.

La segretaria, poi, illustrerà in modo ancora più chiaro che cosa sia accaduto, ma anche a prescindere dalle sue dichiarazioni, queste sono somme erogate da Invernizzi, ricevute da Vassallo, in parte da lui date ad altri, ed il cui "resto", 45.000 euro è stato trovato in 90 banconote da 500 all'interno della busta.

Si precisa che un professionista non avrebbe certo motivo per percepire una somma di tal genere in contanti, ma, comunque, anche l'eventuale prospettazione secondo la quale si tratterebbe di un compenso in nero, e non della percezione di una tangente, non potrebbe avere fondamento, atteso che VASSALLO non è mai stato difensore di INVERNIZZI in nessuna sede, non è mai stato un suo consulente: l'imprenditore era assistito dall'Avv. Riccardo Tropea e dall'Avv. Enrico ALLEGRO, figura comunque coinvolta in questa vicenda, come vedremo.

La semplice analisi di questo documento, con i riscontri incrociati forniti dalle annotazioni su agenda e *planning* degli appuntamenti presi da VASSALLO con i soggetti destinatari delle somme, e con gli ulteriori riscontri incrociati sulla evoluzione delle vicende che hanno visto coinvolti in Commissione tributaria ricorsi relativi alla società di cui era socio ed amministratore di fatto INVERNIZZI, offrono un elemento probatorio estremamente prezioso sulla responsabilità di tutti gli indagati per i reati loro ascritti.

In argomento, le dichiarazioni del ██████████ sono utili per illustrare e meglio precisare come siano avvenute le dazioni di contanti ed a quali pratiche siano riferite.



Sul punto, la segretaria, [REDACTED] ha dichiarato di poter interpretare tutte le annotazioni presenti sulla busta: *"posso sicuramente spiegare le date, le cifre e i nominativi. Voglio precisare che la numerazione della busta "14", la dicitura "INV." e tutte le date e le cifre e i nominativi sono stati scritti da VASSALLO, mentre io su sua disposizione ho indicato solo il terzo punto riferito alla data "20.12.13", mentre la cifra e il nominativo li ha scritti sempre lui. Sono però in grado di attribuire ai nominativi gli effettivi destinatari del denaro e di spiegarli"*.

La somma contenuta all'interno della busta era, in origine, pari a 60.000 euro (importo pagato da INVERNIZZI a VASSALLO) come ha, con grande precisione riferito la ORBANI, che con l'ausilio della documentazione che le è stata mostrata ha compiutamente circostanziato i fatti: *"la consegna del denaro, come ho riportato nella contabilità "RISERVATA" è avvenuta in data 11.12.2013. Questa circostanza è confermata dagli appunti riportati sulla busta che mi state mostrando. Infatti all'annotazione "11.XII.2013 50 + 10 = 60" corrisponde la data di consegna da parte di Matteo INVERNIZZI del contante a VASSALLO. Mi mostrate la copia fotostatica dell'agenda del giorno 11.12.2013 e riscontro la conferma del fatto che alle 15:30 INVERNIZZI Matteo è venuto in studio da noi. Ricordo che Matteo INVERNIZZI venne in studio con una busta contenente 60.000 euro in contanti e la consegnò a VASSALLO. Io ero presente quando è stata consegnata la busta, poi i due hanno continuato a conversare per qualche minuto finché INVERNIZZI è andato via. Quando siamo rimasti da soli io e VASSALLO, quest'ultimo ha aperto la busta sul tavolo in mia presenza e ha contato il denaro. Ricordo che erano tutte banconote da 500 euro. Dopo aver contato il denaro, io ho dato una busta all'avvocato VASSALLO che è quella che avete mostrato prima in fotocopia. Sulla busta ha riportato la data della consegna"*.

In corrispondenza della data 18.12.2013, l'appunto *"- 5 (Agostino) = 55"* lascia intendere che VASSALLO abbia effettuato un prelievo di 5.000 euro da destinare, verosimilmente, a TERLIZZI Agostino.

Accanto alla data del 20.12.2013 risulta l'appunto *"- 5 (Luigi P.) = 50"*: in questo caso il prelievo di 5.000 euro è destinato a PELLINI Luigi.

Vi è prova che PELLINI abbia effettivamente percepito tale somma. Lo si ricava dall'incrocio delle annotazioni presenti sulle agende e sui *planning* con quelle riportate nell'elenco dei cesti natalizi del 2013 (documentazione rinvenuta sempre presso lo studio di VASSALLO).

La segretaria ORBANI, anche in questo caso, ha fornito elementi fondamentali per riscontrare la documentazione: *"Il giorno 20 dicembre 2013 VASSALLO ha prelevato 5.000 euro che ha consegnato la stessa mattina a PELLINI. Mi mostrate una fotocopia dell'agenda da me compilata ed effettivamente riscontro che VASSALLO è andato da PELLINI in studio il giorno 20 dicembre alle ore 11:30. Sono sicura del fatto che l'attribuzione dei 5.000 euro a "Luigi P." è proprio PELLINI perché me lo disse VASSALLO. Sono in grado di ricordare ulteriori particolari su questa consegna perché VASSALLO aveva in ufficio, in quel momento, la busta che quel giorno conteneva 55.000 euro (5.000 erano stati consegnati ad "Agostino"). VASSALLO la aprì e prelevò 5.000 euro in contanti in tagli da 500 euro. Mi disse di andare a prendere una busta vuota con l'intestazione dello studio e vi ripose all'interno i 5.000 euro chiudendo la busta. Inoltre, mi disse di scrivere sulla busta individuata con il numero "14", la data "20/12/13". Aggiungo che VASSALLO nei giorni precedenti aveva pronto un cesto natalizio da consegnare al dottor Luigi PELLINI. VASSALLO quindi mi disse che sarebbe andato all'appuntamento delle 11:30 da PELLINI, al quale avrebbe consegnato la busta che avevamo appena preparato con dentro 5.000 euro in contanti e il cesto natalizio. Mi mostrate una fotocopia di un elenco di cesti natalizi da consegnare per l'anno 2013 dove tra i destinatari dei cesti individuati come "GRANDE" il nominativo di PELLINI e un appunto manoscritto di VASSALLO che indica la dicitura "OK, LUIGI 20.XII". Effettivamente il documento che mi mostrate consiste nell'elenco dei cesti natalizi da consegnare che io stessa ho preparato sempre su indicazione dell'avvocato VASSALLO. Vorrei evidenziarVi che in*



*corrispondenza del nominativo del dottor PELLINI è riportato anche l'indirizzo del suo studio in via Montebello numero 25 a Milano, dove VASSALLO aveva l'appuntamento proprio il giorno 20 dicembre 2013 alle ore 11:30, come è riportato sull'agenda del giorno 20 dicembre che mi avete mostrato".*

Infine, in corrispondenza della data del 23.12.2013, figura l'appunto "- 5 (Gianfr. V.) = 45", a testimonianza di un altro prelievo di 5.000 euro, da corrispondere, questa volta, al giudice tributario VIGNOLI RINALDI Gianfranco.

Analogamente a quanto rilevato per PELLINI, la "tangente" è stata consegnata a VIGNOLI RINALDI insieme ad un cesto predisposto in occasione delle imminenti festività natalizie. In proposito, la ORBANI ha dichiarato: *"Il giorno 23 dicembre 2013 VASSALLO ha prelevato 5.000 euro che ha consegnato la stessa mattina a VIGNOLI RINALDI. Mi mostrate una fotocopia del planning da me compilato e riscontro che effettivamente il 23 dicembre VASSALLO è andato in studio da VIGNOLI RINALDI alle ore 11:00. Anche per questa consegna di denaro i fatti sono andati come ho appena descritto per PELLINI. La busta, che a questo punto conteneva 50.000 euro, era ancora in studio. VASSALLO, sempre in mia presenza, estrasse dalla busta 5.000 euro in banconote da 500. Io presi una busta nuova, sempre con l'intestazione dello studio, e gliela diedi. VASSALLO inserì i 5.000 euro nella busta e, dopo averla chiusa, scrisse personalmente la data del "23/XII/13" sulla busta identificata con il numero "14". Inoltre, sottrasse "- 5" e scrisse "Gianfr. V.". Ribadisco che io ho assistito a tutte queste attività e VASSALLO mi disse che il denaro (la busta contenente 5.000 euro) doveva portarlo quel giorno alle ore 11:00 all'avvocato VIGNOLI RINALDI. Come per PELLINI portò anche un cesto natalizio e lo potete riscontrare dal documento che mi avete mostrato prima relativo alla lista dei cesti natalizi per il 2013. Anche in questo caso è indicato di fianco al nominativo VIGNOLI RINALDI l'indirizzo dove recarsi. L'avvocato VASSALLO però non ha indicato, come per PELLINI, la data di consegna. Come ho riportato nella nota che vi ho consegnato oggi, ricordo che l'avvocato VASSALLO mi chiese di telefonare allo studio di VIGNOLI RINALDI per essere certo che quel giorno (23.12.2013) fosse in studio l'avvocato VIGNOLI RINALDI".*

Quanto alla busta n. 18 (contenente 1.400 euro), si tratta di una dazione, cronologicamente successiva rispetto alle due sentenze considerate, riguarda, probabilmente, l'ulteriore tranche di 5000 euro, pattuita tra VASSALLO ed INVERNIZZI e comunque legata al buon esito delle cause tributarie di cui si è a lungo discusso.

In merito, la segretaria ORBANI ha riferito: *"questa busta la conosco perché ho visto l'avvocato VASSALLO che nel mese di febbraio 2014 la compilava inserendo all'interno 1.400 euro in contanti, che Matteo INVERNIZZI gli aveva consegnato. Mi mostrate una fotocopia del planning dove in corrispondenza del giorno 25.02.2014 è indicato un appuntamento alle 17:30 con "Matteo + Scillieri". In tale occasione INVERNIZZI si è recato in studio qualche minuto prima di SCILLIERI e ha consegnato i soldi a VASSALLO. Del fatto che INVERNIZZI abbia consegnato quella cifra a VASSALLO sono certa perché dopo l'incontro ho l'avvocato VASSALLO mi ha chiesto una busta con l'intestazione dello studio per riporre al suo interno i 1.400 euro. Ricordo che poi la busta, come vi ho già spiegato prima, fu nascosta all'interno della pratica "SISCA". L'accordo prevedeva che questo fosse un acconto, non a caso VASSALLO ha scritto sulla busta "1° acconto". I restanti 3.600 euro non sono mai stati consegnati. Questo lo potete riscontrare dalla contabilità "RISERVATA" che vi ho descritto prima e che mi avete mostrato. Come ho scritto nel documento che vi ho consegnato, l'avvocato VASSALLO ha sollecitato il signor INVERNIZZI a versare l'ultima parte della cifra concordata ma INVERNIZZI non si è più "fatto vivo". Ricordo che VASSALLO si è lamentato più volte perché INVERNIZZI si faceva negare al telefono e non aveva rispettato gli accordi".*

8 

## 2) gli altri elementi probatori emersi

Per completezza, si ritiene di esaminare anche ogni altra risultanza investigativa.

### CAP I 1 e 2

Con riferimento ai capi 1 e 2 in epigrafe indicati, è ipotizzato il reato di corruzione in atti giudiziari in concorso per VASSALLO, PELLINI e, quale corruttore, INVERNIZZI.

La vicenda ricostruita riguarda un contenzioso davanti alla Commissione tributaria Regionale della Lombardia, per il buon esito del quale INVERNIZZI dava a VASSALLO 60.000 euro, 5.000 dei quali venivano consegnati da Vassallo a Pellini, giudice d'appello della predetta commissione e componente del collegio che aveva in decisione il contenzioso.

### CAP I A. 1) ed E. 2)

Con riferimento ai tali capi, è ipotizzato il reato di corruzione in atti giudiziari in concorso per VASSALLO, PELLINI e, quale corruttore, INVERNIZZI.

La vicenda ricostruita riguarda un contenzioso davanti alla Commissione tributaria Regionale della Lombardia, per il buon esito del quale INVERNIZZI dava a VASSALLO 60.000 euro, 5.000 dei quali venivano consegnati da Vassallo a Pellini, giudice d'appello della predetta commissione e componente del collegio che aveva in decisione il contenzioso.

### CAP I B. 1) ed F. 2)

Con riferimento a questi, è ipotizzato il reato di corruzione in atti giudiziari in concorso per VASSALLO, VIGNOLI RINALDI e, quale corruttore, INVERNIZZI.

La vicenda ricostruita riguarda altro contenzioso davanti alla Commissione tributaria Provinciale della Lombardia, per il buon esito del quale (unitamente a quello di cui sopra) INVERNIZZI dava a VASSALLO 60.000 euro, 5.000 dei quali venivano consegnati da Vassallo a Vignoli Rinaldi, giudice della predetta commissione e componente del collegio che aveva in decisione il contenzioso.

Le dazioni sono quelle di cui si è detto; il collegamento alle pratiche indicate nel capo di incolpazione emerge dai seguenti elementi.

INVERNIZZI Matteo era stato socio dal 1997 al 2004, con una quota pari al 40%, della società EUROCANTIERI s.r.l.<sup>1</sup>, che nel 2008 era stata interessata da una verifica dalla Guardia di Finanza di Bergamo per gli anni di imposta 2003, 2004 e 2005. All'esito della attività ispettiva, oltre ai rilievi amministrativi, venivano inoltre riscontrati profili di penale responsabilità – ex artt. 5 e 10 d. lgs. 74/2000 – nei confronti di Giovanni PEZZOTTA, amministratore unico della società e di Matteo INVERNIZZI e PEZZOTTA Giorgio in qualità di amministratori di fatto.

Sulla base dei rilievi mossi in sede di verifica fiscale, l'Agenzia delle Entrate e, successivamente, Equitalia redigevano molteplici atti impositivi nei confronti di Matteo INVERNIZZI.

PEZZOTTA ed INVERNIZZI contestavano gli avvisi di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria presentando diversi ricorsi davanti alle Commissioni Tributaria Provinciale e Regionale<sup>2</sup>.

Nel corso della perquisizione presso lo studio di Luigi VASSALLO è stata rinvenuta ampia documentazione riferibile ai contenziosi tributari di INVERNIZZI. Tale documentazione si

<sup>1</sup> EUROCANTIERI s.r.l. avente sede legale in Milano Piazza Caneva n. 3 ed esercente l'attività di "costruzioni edili"

<sup>2</sup> Cfr. informativa della G.d.F. del 15.02.2016 n. 206/2015 di prot. 65, p. 6



trovava in un fascicolo sulla cui copertina era presente una etichetta riportante una dicitura espressamente riferibile alla pratica del contribuente Matteo INVERNIZZI<sup>3</sup>: al suo interno, tra l'altro, vi erano copie di alcuni avvisi di accertamento emessi nei confronti di PEZZOTTA e INVERNIZZI, nonché numerose sentenze tributarie riguardanti la società EUROCANTIERI s.r.l.

La presenza di tale documentazione nello studio di VASSALLO è apparsa subito "anomala" in quanto non è in alcun modo giustificabile, dal momento che lo stesso non ha assistito legalmente INVERNIZZI, né tantomeno è stato membro di uno dei Collegi chiamati a pronunciarsi su procedimenti tributari.

Nell'ambito dei procedimenti tributari definiti con una pronuncia favorevole al contribuente INVERNIZZI, assumono grande rilievo le due seguenti sentenze:

- sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lombardia, Sezione 50, n. 143/50/13 (data udienza 12.07.2013 e data deposito 16.09.2013)<sup>4</sup>, con la quale è stato respinto l'appello dell'Ufficio nei confronti della sentenza n. 118/44/12 della CTP, Sezione 44, confermando l'esito *positivo* per il ricorrente; membri del Collegio: INTROINI Anna, PELLINI Luigi, CITRO Guido;
- sentenza della Commissione Tributaria Provinciale Milano, Sezione 2, n. 387/2/13 (data udienza 25.10.2013 e data deposito 19.11.2013)<sup>5</sup>, definita con esito *positivo* per il contribuente; membri del Collegio: D'ORSI Gabriella, RIGOLDI Antonio, VIGNOLI RINALDI Gianfranco.

Ed infatti, alla luce delle dichiarazioni rese da Mirella ORBANI, delle annotazioni riportate sulle buste rinvenute all'interno della cassetta di sicurezza in uso a VASSALLO presso la banca UNICREDIT filiale di Milano San Babila e dei riscontri documentali sul materiale sequestrato presso lo studio VASSALLO, è possibile affermare che anche con riferimento alle sentenze appena citate, è pienamente riscontrato il consueto intervento corruttivo di Luigi VASSALLO nei confronti dei giudici tributari da lui ritenuti "avvicinabili", in particolare i giudici Gianfranco VIGNOLI RINALDI e Luigi PELLINI.

██████████, segretaria di Luigi VASSALLO dal 1988, sentita a sommarie informazioni testimoniali, ha riferito elementi utili a delineare il rapporto esistente tra Matteo INVERNIZZI e lo stesso VASSALLO ed a ricostruire l'attività, da quest'ultimo volta, in favore del contribuente.

Già nel corso della prima escussione del 23 dicembre 2015, la ORBANI aveva fatto riferimento al contenzioso della società "INVERNIZZI", precisando che, anche in quella occasione erano stati pagati dei giudici (come nel caso della società Sweco e della somma data alla Seregni, oggetto della precedente ordinanza applicativa di misura); faceva i nomi di PELLINI e VIGNOLI RINALDI.

Successivamente, in data 27 dicembre 2015 la ORBANI, confermava che i giudici indicati erano stati destinatari di somme loro consegnate da VASSALLO.

Escussa nuovamente a sommarie informazioni, in data 6 febbraio 2016, la ORBANI ha precisato: "il rapporto tra VASSALLO e Matteo INVERNIZZI è nato nella primavera del 2013 quando l'avvocato ALLEGRO si incontrò con l'avvocato VASSALLO prospettandogli l'esigenza di seguire alcune cause che il suo cliente INVERNIZZI Matteo, titolare della EUROCANTIERI S.r.l., aveva con la Commissione Tributaria Provinciale e Regionale di Milano. Dopo qualche giorno VASSALLO si incontrò con INVERNIZZI e da allora si intensificarono i rapporti tra i due. Spesso

<sup>3</sup>Cfr. informativa della G.d.F. del 15.02.2016 n. 206/2015 di prot. 65 – allegato 3

<sup>4</sup>Cfr. informativa della G.d.F. del 15.02.2016 n. 206/2015 di prot. 65 – allegato 4

<sup>5</sup>Cfr. informativa della G.d.F. del 15.02.2016 n. 206/2015 di prot. 65 – allegato 5

*l'avvocato VASSALLO si recava nello studio dell'avvocato ALLEGRO e li discuteva con il suo collega e il cliente INVERNIZZI di come gestire la pratica. Spesso INVERNIZZI si incontrava presso il nostro studio con l'avvocato VASSALLO e forse qualche volta ha partecipato anche l'avvocato ALLEGRO, ma se questo è avvenuto è stato solo nelle prime fasi del rapporto; poi INVERNIZZI è sempre venuto da solo. (...) Per quanto riguarda i rapporti con l'avvocato penalista di INVERNIZZI, TROPEA di Bergamo, VASSALLO non lo ha mai incontrato a Bergamo ma gli incontri di cui sono a conoscenza si sono sempre svolti a Milano presso lo studio dell'avvocato ALLEGRO o da noi in studio. (...) ora che ci penso prima di "approcciarsi" all'avvocato ALLEGRO, VASSALLO è stato interessato alla vicenda grazie alla intermediazione di Agostino TERLIZZI. TERLIZZI (...) ha inviato a VASSALLO diversi documenti che ricostruivano la vicenda di INVERNIZZI. Tali documenti hanno consentito a VASSALLO di studiare preliminarmente la pratica per poter poi incontrarsi nei giorni successivi con l'avvocato ALLEGRO. Mi mostrate i planning da me compilati relativi ai giorni 23 e 29 maggio 2013 dove sono riportati rispettivamente un appuntamento con l'avvocato TROPEA ("13.00 Avv. Tropea") e un incontro con l'avvocato ALLEGRO ("18-18:30 Avv. Allegro"). La consultazione di questi appuntamenti mi consente di ricordare e confermare pertanto che il primo contatto tra INVERNIZZI e VASSALLO è nato grazie all'intermediazione di Agostino TERLIZZI. (...) TERLIZZI è un appartenente alla Guardia di Finanza, dico questo perché VASSALLO lo ha sempre appellato con il titolo di "Comandante Terlizzi", ma non so dove lavora e quale sia il suo incarico anche perché questo TERLIZZI non è mai venuto da noi in studio. Io non l'ho mai conosciuto".*

Infine, per quanto riguarda l'esistenza e la consistenza di eventuali patti illeciti coinvolgenti VASSALLO e INVERNIZZI finalizzati a "comprare" alcuni giudici tributari, chiamati ad esprimersi su due ricorsi tributari dell'imprenditore, la ORBANI ha altresì dichiarato: *"nell'estate del 2013 VASSALLO mi disse di inserire una nuova voce nella contabilità delle pratiche "RISERVATE" (...) VASSALLO in quella occasione, a seguito di un incontro con INVERNIZZI, venne da me e mi comunicò che aveva raggiunto un accordo con INVERNIZZI per farsi dare 60.000 euro in contanti per "aggiustare" le due sentenze di cui mi avete chiesto. Mi ricordo che VASSALLO mi disse testualmente: "l'accordo con Invernizzi è per 60". Io, come da disposizioni, ricordo di aver segnato sul foglio delle pratiche "RISERVATE" immediatamente la nuova "voce". Questo l'ho fatto in presenza di VASSALLO. (...) VASSALLO ha proposto a INVERNIZZI di pagargli una somma di denaro in contanti, che, come ho potuto ricostruire grazie ai documenti che mi avete mostrato e da me compilati, ammontava a 60.000 euro integrati da un altro versamento di 5.000 euro. VASSALLO mi ha detto che l'accordo prevedeva che una parte di questi 60.000 euro più 5.000 li avrebbe utilizzati per pagare dei Giudici, per ottenere delle sentenze favorevoli".*

Nelle date indicate dalla Orbani risultano due annotazioni relative ad **appuntamenti con TERLIZZI** sul *planning* di VASSALLO: in data 19.04.2013 (erroneamente riportato sul *planning* come 19.05.2013) viene indicato l'appuntamento "*Piacenza? Comandate Terlizzi?*", laddove "Comandate" va letto come "Comandante"; in data 26.04.2013 risultano invece le annotazioni "*Piacenza*" e "*Agostino Piacenza*".

In considerazione del fatto che nel corso della sua carriera nella Guardia di Finanza TERLIZZI Agostino ha ricoperto anche incarichi di comando (da ultimo ha prestato servizio presso la Tenenza della G.d.F. di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza) e che risulta tuttora domiciliato nella città di Piacenza, è ragionevole ricondurre i suddetti riferimenti a lui. Si ricorda inoltre che, in base a quanto dichiarato dalla ORBANI, sarebbe stato proprio TERLIZZI a portare a conoscenza di VASSALLO la "pratica INVERNIZZI".

La conferma del ruolo di intermediario di TERLIZZI nella vicenda è offerta dall'esame della seguente mail, acquisita agli atti:

Agostino TERLIZZI, dall'indirizzo *agostinoterlizzi@libero.it*, invia allo studio di Luigi VASSALLO (*studiolegalevassallo@fastwebnet.it*) una mail avente ad oggetto "INVERNIZZI MATTEO" e recante quattro allegati, denominati: "Appunto 20.05.2013.docx", "Memoria difensiva.doc", "Visura storica Eurocantieri.pdf", "Allegati appunto.pdf".

Quanto ai rapporti con PELLINI, in corrispondenza del 12.07.2013<sup>6</sup>, è presente sul *planning* di VASSALLO l'annotazione "UD. INVERNIZZI". Il promemoria è evidentemente riferito all'udienza davanti alla Sezione 50 della Commissione Tributaria Regionale avente come collegio INTROINI, PELLINI e CITRO, ove era fissata la discussione del ricorso presentato da INVERNIZZI<sup>7</sup>. Nella stessa data è stata pronunciata la sentenza favorevole.

Delinea in modo ulteriore il rapporto VASSALLO-PELLINI una e-mail del 23.09.2013<sup>8</sup>:

Una collaboratrice dello studio legale ALLEGRO, dall'indirizzo *debora@studioavvallegro.it*, invia allo studio di VASSALLO (*studiolegalevassallo@fastwebnet.it*) una mail con la quale trasmette, in allegato, il testo della sentenza n. 143/50/13 della Commissione Tributaria Regionale di Milano. Si tratta proprio della sentenza relativa al contribuente INVERNIZZI, le cui motivazioni risultano depositate già in data 16.09.2013.

In merito, la ORBANI riferiva: "ricordo di averla ricevuta e stampata con l'allegato per poi consegnarla all'avvocato VASSALLO. Effettivamente, è la sentenza della pratica INVERNIZZI per la quale VASSALLO aveva preso contatti con il dottor PELLINI al fine di ottenere una decisione favorevole al contribuente INVERNIZZI".

È qui opportuno sottolineare che la sentenza recepisce, sinteticamente, le motivazioni della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale (Sentenza n. 118/44/12, pronunciata il 27.04.2012 e depositata il 08.05.2012).

E', poi, di estremo rilievo il dato probatorio offerto dalla lettera del 23.01.2014<sup>9</sup>, inviata da a PELLINI, con la dicitura "riservata personale". La lettera dimostra che esiste, anche tra PELLINI ed INVERNIZZI, un rapporto. In particolare nel "fare seguito" all'incontro conviviale a pranzo di giovedì 16 gennaio 2014<sup>10</sup>, VASSALLO coglie l'occasione per prospettare a PELLINI la critica situazione finanziaria dell'"amico Matteo" (INVERNIZZI), sollecitandone, apertamente, un intervento sul direttore della Banca Intesa San Paolo, Filiale di Milano - Via Popoli Uniti.

Questa lettera veniva dettata da VASSALLO alla sua segretaria e la Orbanì veniva incaricata di consegnarla a mani, unitamente ai documenti allegati, presso lo Studio PELLINI, cosa che fece; subito dopo aver consegnato la busta allo studio, la segretaria telefonava a VASSALLO per confermagli l'avvenuta consegna, come da lui richiestole (verbale del 6 febbraio 2016, s.i.t. ORBANI).

Quanto al pranzo conviviale del 16 gennaio 2014 al quale VASSALLO si riferisce nella lettera in esame, la Orbanì dichiarava: "riconosco sull'agenda la mia calligrafia, mentre sul *planning* le annotazioni sono state fatte da VASSALLO. Ricordo che il signor INVERNIZZI è venuto in studio da noi alle 12:30 circa e dopo una breve riunione con VASSALLO, sono usciti per andare a pranzo insieme con il dott. PELLINI. Ricordo che sono andati a pranzo tutti e tre in un ristorante di via

<sup>6</sup> Informativa della G.d.F. del 15.02.2016 n. 206/2015 di prot. 65 - p. 37, nonché allegato 22

<sup>7</sup> Si tratta del ricorso contro l'avviso di irrogazione sanzione n. T9DIR0900009/2010 IVA + IRPEF 2003, l'avviso di accertamento n. T9D030700606/2010 IVA + IRAP 2004 e l'Avviso di accertamento n. T9D030700606/2010 IRES 2004

<sup>8</sup> Cfr. informativa della G.d.F. del 15.02.2016 n. 206/2015 di prot. 65 - p. 38-39

<sup>9</sup> Cfr. informativa della G.d.F. del 15.02.2016 n. 206/2015 di prot. 65 - p. 44

<sup>10</sup> L'incontro è riscontrato anche dall'appunto "h. 13.00 Pranzo con Pellini e Inv." presente sia nell'agenda che sul *planning* del 2014 di VASSALLO.

12/100

San Marco. Mi chiedete se VASSALLO mi disse in quale ristorante erano andati e rispondo negativamente. Mi chiedete se VASSALLO mi disse che era andato a pranzo con PELLINI e INVERNIZZI e ribadisco che sono andati tutti e tre insieme”.

Nel fascicolo sequestrato, poi, è stata rinvenuta anche altra documentazione utile al fine di comprendere pienamente la vicenda. In particolare:

- o Fotocopia relativa alla composizione delle Sezioni della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia per l'anno 2013, tra cui è indicata anche la Sezione 50, evidenziata in giallo: tra i suoi membri figura proprio PELLINI.

La segretaria di VASSALLO, Mirella ORBANI: *“In merito a tale documento riferisco di ricordare che l'avvocato VASSALLO, dopo aver saputo che la Sezione di competenza per la causa di secondo grado era la 50, mi chiese di procurargli la composizione della relativa Sezione. Quando l'avvocato VASSALLO seppe che nella Sezione era presente Luigi PELLINI, si attivò per avvicinarlo e cercare di convincerlo ad ottenere un esito favorevole per il contribuente INVERNIZZI. Dico questo perché ricordo che l'avvocato VASSALLO mi riferì questo suo intendimento e perché ricordo che da quel momento fissò diversi appuntamenti e si sentì in alcune occasioni telefonicamente con il dottor PELLINI.”;*

- o Annotazione a matita apposta su fogli protocollo: *“Appello CTR Sez. 50”*. In calce allo stesso foglio: *“10.9.2013 – Definito con Pellini OK dep. Sent. Respinto appello Ufficio e conferma sent. 1° gr.”* e *“Terlizzi OK definito 40 → 10 – 20 – 10”*.

Da sottolineare che, in corrispondenza della data dell'11.09.2013, sull'agenda di VASSALLO, risulta un appuntamento a *“Piacenza”* (luogo di residenza di TERLIZZI).

**I rapporti con VIGNOLI RINALDI** emergono da vari elementi.

Sull'agenda 2013, alla data del 24.10.2013<sup>11</sup>, nell'intervallo orario compreso tra le 12:00 e le 14:00 vi è l'annotazione: *“T. Vignoli Rinaldi x Inv.”*. La data è rilevante in quanto si tratta del giorno immediatamente precedente all'udienza della causa INVERNIZZI davanti alla 2<sup>a</sup> Sezione della CTP.

E' di rilevante interesse la e-mail del 24.10.2013<sup>12</sup> inviata da VASSALLO, dall'indirizzo [studiolegalevassallo@fastwebnet.it](mailto:studiolegalevassallo@fastwebnet.it), a VIGNOLI RINALDI ([vignolirinaldi@tiscali.it](mailto:vignolirinaldi@tiscali.it)) con la quale caldeggia una decisione favorevole per INVERNIZZI: *“Caro Gianfranco, è con certo imbarazzo che ti scrivo .... Confido in Te e negli stimatissimi colleghi per quanto si potrà fare certo che, sussistendone i presupposti, vi sia il giusto riconoscimento delle buone ragioni della parte. Con stima e affetto sempre Tuo. Luigi Vassallo (348/0940774)”*. Nel corso di questa mail, fra l'altro, in modo francamente del tutto incoerente rispetto al profilo del personaggio, VASSALLO si dice preoccupato della sorte della società facente capo ad Invernizzi nel caso di esito a lui sfavorevole del contenzioso, in quanto la società fallirebbe, e di conseguenza perderebbero lavoro 60 persone: *“dunque, in caso di fallimento, vi sarebbero 60 famiglie senza lavoro”*.

In corrispondenza del 25.10.2013<sup>13</sup> risulta annotato l'appuntamento con VIGNOLI RINALDI: sull'agenda giornaliera risulta annotato il promemoria *“Ud. Invern.”* e, sul planning, *“UD. CTP Invernizzi”*.

<sup>11</sup> Cfr. informativa della G.d.F. del 15.02.2016 n. 206/2015 di prot. 65 – p. 21, nonché allegato 22

<sup>12</sup> Cfr. informativa della G.d.F. del 15.02.2016 n. 206/2015 di prot. 65 – allegato 11

<sup>13</sup> Cfr. informativa della G.d.F. del 15.02.2016 n. 206/2015 di prot. 65 – p. 21, nonché allegato 22

Altra e-mail di rilevante interesse veniva inviata il 25.10.2013<sup>14</sup> da VIGNOLI RINALDI (indirizzo [vignolirinaldi@tiscali.it](mailto:vignolirinaldi@tiscali.it)), allegando una lettera, con la quale informava VASSALLO dell'esito dell'udienza sottolineando il suo decisivo intervento sugli altri membri del collegio: "Ho dovuto lottare, o meglio tenere a bada, l'aggressività picchiosa del rappresentante dell'Ufficio, l'aggressività simpatica del rappresentante del ricorrente, la testardaggine del Giudice relatore (Rag. Antonio Rigoldi). Quest'ultimo, in particolare, sosteneva - a ragione - che nel ricorso era stata chiesta solo la sospensione della cartella e non il suo annullamento." Aggiungendo poi che: "Insomma, dopo ampie discussioni, ho convinto Presidente e Relatore ad accogliere il ricorso (che è stato accolto anche nel merito)".

In merito a quest'ultima mail, la ORBANI: *"Ricordo chiaramente questa e-mail e l'allegato. Dico questo perché sono stata io a leggere la comunicazione e a stampare la mail e l'allegato. Una volta stampati li ho dati all'avvocato VASSALLO ma non ricordo particolari commenti. (...) credo di ricordare che l'avvocato VASSALLO mi chiese di telefonare al signor Matteo INVERNIZZI per informarlo delle notizie positive. Preciso però che ricordo di avergli 'girato' la telefonata, ma di non aver assistito a quest'ultima"*.

E quanto riferito da Vignoli Rinaldi a Vassallo nella lettera di cui sopra, allegata alla mail è certamente molto verosimile. La sentenza di Appello rispetto a quella "aggiustata" con l'intervento di VIGNOLI RINALDI non solo ha ribaltato la decisione, ma ha seccamente criticato la sentenza di primo grado, evidenziandone le anomalie.

Si tratta della sentenza CTR 335/38/15, in data 13-1-2015 (nota gdf. p. 34, allegato 19 alla nota stessa), emessa dal Collegio composto dai giudici LAMANNA, GESUALDI, BONOMI, nella quale si censura la sentenza di primo grado, evidenziando evidenti violazioni di legge (art. 112 c.p.c.) e violazioni del giudicato.

Verosimile, dunque, che il giudice relatore si fosse "intestardito" e che l'Ufficio mostrasse "aggressività spocchiosa".

\* \* \*

Altri documenti di grande rilievo quali dati probatori confermano e completano la ricostruzione della vicenda

- **Planning 2013, 26.10.2013<sup>15</sup>**

In data 26.10.2013, vale a dire il giorno successivo all'udienza in CTP, è indicato a penna un riferimento a "Terlizzi?". L'annotazione assume particolare rilievo, posto che era stato proprio TERLIZZI ad interessare VASSALLO alla vicenda INVERNIZZI.

- **Biglietto da visita di VASSALLO annotato a mano, 7.11.2013<sup>16</sup>**

All'interno del fascicolo sequestrato è stata rinvenuta la fotocopia del biglietto da visita di VASSALLO, indirizzato a VIGNOLI RINALDI, con una breve annotazione a mano di VASSALLO, che trasmette, al giudice, un appunto, di due pagine, dove sono riportate alcune possibili motivazioni da inserire nella sentenza di accoglimento del ricorso INVERNIZZI: *"caro Gianfranco, sperando di farTi cosa utile ti accludo copia della "motivazione", che credo potrà essere apprezzata anche dal collega. Si confida molto anche sulla celerità del deposito perché con i conti bancari pignorati l'azienda è agli estremi. Sarò da te martedì 12 p.v. ore 18 e sarà un piacere abbracciarti affettuosamente. Tuo Luigi"*.

<sup>14</sup> Cfr. informativa della G.d.F. del 15.02.2016 n. 206/2015 di prot. 65 – allegato 12.

<sup>15</sup> Cfr. informativa della G.d.F. del 15.02.2016 n. 206/2015 di prot. 65 – p. 19, nonché allegato 22.

<sup>16</sup> Cfr. informativa della G.d.F. del 15.02.2016 n. 206/2015 di prot. 65 – allegato 13.

14  


Tale biglietto<sup>17</sup> richiama e accompagna, infatti, una bozza dattiloscritta (in due versioni<sup>18</sup>) con le motivazioni "proposte" da VASSALLO per la definizione del procedimento a carico di INVERNIZZI.

Nella documentazione acquisita presso lo studio di Vassallo, è stata addirittura rinvenuta copia della sentenza, firmata solo dal giudice relatore e non (ancora) dal Presidente del collegio, e priva degli estremi di avvenuto deposito<sup>19</sup>. E le motivazioni della sentenza depositata in cancelleria riprendono le considerazioni sviluppate da VASSALLO nei documenti dattiloscritti inviati a VIGNOLI RINALDI.

- **Planning 2013, 12.11.2013<sup>20</sup>**

Il planning di VASSALLO riporta, in data 12.11.2013, un appuntamento con VIGNOLI RINALDI: "17.30-18.00 presso VIGNOLI C.so Vercelli, 11".

In merito, la ██████████ "per quanto riguarda la pendenza davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, VASSALLO si è sentito telefonicamente oppure ha incontrato, anche presso la Commissione Tributaria, il Giudice Avvocato Gianfranco VIGNOLI RINALDI. Nel mese di novembre del 2013, non ricordo il giorno preciso, ma sono sicura che fosse una giornata fredda e piovosa, l'avvocato VASSALLO mi incaricò di consegnare una busta contenente un biglietto da visita dell'avvocato VASSALLO a cui erano allegati dei fogli. Mi sembra di ricordare che fossero relativi a una bozza della sentenza di INVERNIZZI" (verbale del 6.02.2016).

- **E-mail del 25.11.2013<sup>21</sup>**

VIGNOLI RINALDI, dall'indirizzo [vignolirinaldi@tiscali.it](mailto:vignolirinaldi@tiscali.it), invia, allo studio di VASSALLO ([studiolegalevassallo@fastwebnet.it](mailto:studiolegalevassallo@fastwebnet.it)), mail con la quale comunica a VASSALLO che la sentenza relativa al procedimento INVERNIZZI è stata depositata in segreteria. E' da notare che la suddetta sentenza richiama integralmente le considerazioni e le conclusioni espresse nella precedente e collegata pronuncia 143/50/13 della CTR (relatore Luigi PELLINI)<sup>22</sup>.

- **Altra documentazione rilevante<sup>23</sup>**

Nello studio di VASSALLO è stata rinvenuta anche altra documentazione che non avrebbe dovuto essere nella sua disponibilità. In particolare si fa riferimento a<sup>24</sup>:

- ricevuta del ricorso presentato da INVERNIZZI Matteo in data 10.06.2013 avverso la cartella di pagamento n. 019201300013419;
- copia fotostatica delle raccomandate inviate dallo studio dell'avv. ALLEGRO Enrico all' Agenzia delle Entrate (n. 14566870764-5) ed Equitalia (n. 14566870763-4);
- composizione delle Sezioni della Commissione Tributaria Provinciale di Milano al 10/10/2011, in cui risulta evidenziata la Sezione 2 e, in corrispondenza (a sinistra) dei nominativi D'ORSI Gabriella (vice presidente), RIGOLDI Antonio e VIGNOLI RINALDI Gianfranco risultano

<sup>17</sup> All'interno della pratica è stata rinvenuta una fotocopia del biglietto da visita, il cui originale, come da richiesta di VASSALLO, è stato inserito dalla sua segretaria all'interno del plico.

<sup>18</sup> Cfr. informativa della G.d.F. del 15.02.2016 n. 206/2015 di prot. 65 – allegati 14-15.

<sup>19</sup> Cfr. informativa della G.d.F. del 15.02.2016 n. 206/2015 di prot. 65 – allegato 16 (sentenza 387/2/13 inviata probabilmente "in anteprima" da VIGNOLI RINALDI a VASSALLO, priva degli estremi di deposito e della firma del presidente del collegio giudicante).

<sup>20</sup> Cfr. informativa della G.d.F. del 15.02.2016 n. 206/2015 di prot. 65 – p. 28, nonché allegato 22

<sup>21</sup> Cfr. informativa della G.d.F. del 15.02.2016 n. 206/2015 di prot. 65 – allegato 17

<sup>22</sup> La sentenza è stata successivamente annullata dalla CTR con sentenza 335/38/15 pronunciata il 13.1.2015 e depositata il 4.2.2015 nella quale i giudici d'appello hanno esplicitamente rilevato che le argomentazioni poste a base della sentenza appellata apparivano addirittura in alcuni punti in violazione di legge.

<sup>23</sup> Cfr. informativa della G.d.F. del 15.02.2016 n. 206/2015 di prot. 65 – p. 32-33, nonché allegato 21.

<sup>24</sup> Cfr. informativa della G.d.F. del 15.02.2016 n. 206/2015 di prot. 65, pp. 32 ss.

15 

apposti asterischi a matita; alla destra del nome di RIGOLDI si rileva un ulteriore asterisco, ma cerchiato, mentre alla estrema destra del nome di VIGNOLI RINALDI è invece presente una "X";

- avviso di trattazione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sezione n. 2, indirizzata a INVERNIZZI Matteo c/o ALLEGRO Avv. Enrico, corsa di Porta Vittoria n. 18, Milano, datato 18.06.2013, foglio unico, attestante che il giorno 25.10.2013 alle ore 09.30 verrà trattato il ricorso di INVERNIZZI Matteo (parti sottolineate ed evidenziate fedeli al reperto originale);
- nel planning 2013, in corrispondenza del 12.06.2013, è riportata la dicitura "Verifiche in CT Invernizzi e Pezzotta": rammentando che il deposito del ricorso in CTP da parte del contribuente è avvenuto in data 10.06.2013, è ragionevole ritenere che VASSALLO si sia subito attivato al fine di ottenere precise informazioni riguardo la Sezione incaricata alla trattazione del ricorso e la data della relativa udienza, con un anticipo di quattro giorni rispetto alla ufficializzazione (che, come si è visto, viene data il 18.06.2013).

- **I dati acquisiti dai dispositivi informatici di VASSALLO**

Sono di estremo rilievo i risultati degli accertamenti tecnici operati sui dispositivi informatici sequestrati a VASSALLO: si tratta di venti dispositivi informatici<sup>25</sup>, oggetto di analisi da parte del consulente tecnico designato<sup>26</sup>, il quale ha rinvenuto, tra l'altro, alcuni file riconducibili a cinque *backup* operati nell'anno 2013 su due *smartphone*<sup>27</sup>. Utili sono risultati, in particolare, il *backup* del 20.09.2013 (Rim Blackberry 8520) e quello del 23.08.2013 (Rim Blackberry 9790), da cui risultano numerosissimi contatti tra VASSALLO e FRANZINELLI Sonia, la moglie di INVERNIZZI<sup>28</sup> e tra VASSALLO e TERLIZZI.

Nel periodo compreso tra il 26.06.2013 e il 17.09.2013, tra VASSALLO e la moglie di INVERNIZZI si registrano 13 contatti telefonici e 3 contatti sms. Nel medesimo intervallo di tempo, tra VASSALLO e TERLIZZI sono riscontrati complessivamente 35 contatti telefonici e 6 contatti sms.

Tali dati appaiono significativi sia sotto l'aspetto della frequenza dei contatti telefonici nel periodo considerato, sia per quanto riguarda il riscontro dell'attendibilità degli appunti riportati sulle agende sequestrate.

Inoltre, sempre dall'analisi dei dati ricavati dalle copie forensi, sono emersi elementi significativi anche nei confronti di PELLINI Luigi, citato in alcune comunicazioni tra VASSALLO e la sua segretaria (e-mail ed SMS) ed in un messaggio tra lo stesso VASSALLO e TERLIZZI.

In particolare, VASSALLO scrive a TERLIZZI, il 10.07.2013: "*Caro Agostino ho appena chiuso il telefono con mio collega, con il quale mi incontro domani x caffè alle 9.30 x udienza di dopodom ven 12 Invern..Se vuoi ti chiamo adesso o (meglio) domani matt dopo incontro. Ti abbraccio Luigi*".

<sup>25</sup> In particolare: 3 elaboratori portatili (di cui 1 danneggiato), 5 fissi, 6 *pen drive* usb (di cui 1 non in grado di memorizzare dati), 1 *hard disk* usb, 1 *hard disk* (danneggiato), 3 supporti ottici cd/dvd, 1 *smartphone* (marca Apple).

<sup>26</sup> Cfr. "Relazione sull'attività di consulenza tecnica. Analisi dei dati acquisiti da dispositivi informatici riferibili a Seregni Marina e Vassallo Luigi" datata 01.02.2016, redatta dal C.T. del P.M. (dott. TINTI Marco).

<sup>27</sup> Rim Blackberry 8520 e Rim Blackberry 9790.

<sup>28</sup> FRANZINELLI Sonia, nata a Bergamo il 11.08.1965 e ivi residente in via Donizetti n. 7 (C.F.: FRNSNO65M51A794Y). Risulta essere la moglie di INVERNIZZI Matteo ed è usuaria dell'utenza [redacted] intestata alla nuova società edile di famiglia CEI s.r.l.; tale utenza era registrata nella rubrica telefonica di VASSALLO a nome di "INVERNIZZI".

Che VASSALLO si riferisca a Luigi PELLINI è riscontrato dal fatto che PELLINI è giudice della Commissione Tributaria Regionale, Sez. 50 ed, in particolare, componente del collegio chiamato a decidere la causa relativa al contribuente INVERNIZZI: l'udienza per la trattazione della causa era fissata proprio per 12.07.2013.

Sul punto, preziose conferme derivano dai contatti tra VASSALLO e la segretaria, la quale, in data 04.07.2013, comunica di aver "verificato quei nominativi che Le indico qui di seguito (Sez. 50 CTR)... - Pres. Introini - V.P. Zevola - C. Pellini Luigi (comm. Via Montebello 25 - 02/6596303) - C. Natola - C. Citro Guido (ab.02/2592624)... ", indicando proprio i componenti della Sezione 50 che si pronuncerà, pochi giorni dopo, sull'appello dell'Ufficio nei confronti di INVERNIZZI.

Un ulteriore riscontro proviene dalla comunicazione della segretaria che anticipa a VASSALLO gli impegni settimanali, e cita anche l'esigenza di contattare PELLINI ("tutte le telefonate che ci siamo scadenziati per oggi per organizzare il lavoro della settimana: ... - CITRO o PELLINI per ud. 12/7...").

Peraltro, in data 11.07.2013 (esattamente il giorno prima dell'udienza), VASSALLO riceve dalla segretaria il seguente SMS: "Ha chiamato in studio Pellini vi siete sentiti? Provava a chiamarla sul cell."

Il giorno 01.08.2013, invece, la segretaria scrive a VASSALLO: "Deve andare da Pellini alle ore 11. Mi hanno avvisato adesso."

Infine, sempre dall'esame degli SMS salvati sul Blackberry di VASSALLO, si legge che, in data 10.09.2013, la ORBANI scrive: "Ha chiamato adesso lo studio pellini che può riceverla anche subito nel pomeriggio di oggi. Mi faccia sapere se devo avvisarli se può andare lì nel pom."

Tra la documentazione inerente la causa "INVERNIZZI", sequestrata a VASSALLO, vi è un appunto manoscritto di eccezionale rilievo probatorio: "10.9.2013 - Definito con Pellini OK dep. Sent. Respinto appello Ufficio e conferma sent. 1° gr." e "Terlizzi OK definito 40 → 10 - 20 - 10".

**In definitiva, dunque, sussistono gravi indizi di reità in relazione ai delitti in esame nei confronti dei quattro indagati.**

**Quanto a VASSALLO, le risultanze esaminate fotografano, o, meglio "filmano" la condotta illecita tenuta dell'uomo: la documentazione relativa alle pratiche, le mail e le comunicazioni telefoniche con soggetti coinvolti nella vicenda, il materiale sequestrato a Vassallo, nell'ambito del quale sono state trovate le due buste contenenti denaro contante ampiamente esaminate, la vicenda, come illustrata dalla Orbanì.**

**Quanto a PELLINI e VIGNOLI RINALDI, la loro posizione di concorrenti nei reati è emersa in modo cristallino: le annotazioni riportate sulle buste esaminate, sulle agende, sul planning, le dichiarazioni della Orbanì relative alla loro posizione, i contatti telefonici collocati temporalmente come nel dettaglio esaminato, le mail e le lettere esaminate, le risultanze dell'esame tecnico dei supporti informatici sequestrati a VASSALLO e l'esame delle vicende processuali rispetto alle quali si sono verificati gli interventi corruttivi.**

**La condotta corruttiva di INVERNIZZI è emersa in modo lampante in base agli elementi esaminati.**

Dal punto di vista della qualificazione giuridica, in entrambi i casi le condotte degli indagati hanno integrato gli elementi costitutivi dei reati contestati: Invernizzi consegnava denaro a Vassallo, che a

sua volta consegnava parte del denaro a Pellini ed a Vignoli Rinaldi, i quali, nella loro rispettive qualità di pubblici ufficiali, ricevevano il denaro e, in cambio, agivano in modo da determinare l'emissione di sentenze favorevoli ad Invernizzi. Il rapporto sinallagmatico tra le dazioni di denaro e l'ottenimento di provvedimenti favorevoli da giudici tributari è emerso con chiarezza.

### SULLE ESIGENZE CAUTELARI

Ricorrono esigenze cautelari ed in particolare quelle di cui alle lettere a) e c) dell'art. 274 c.p.p. per i quattro indagati.

È altissimo il pericolo che gli indagati, se in stato di libertà, commettano altri gravi delitti della stessa specie di quelli per cui procede.

Con riferimento a VASSALLO, le emergenze investigative successive al suo arresto hanno consentito di delinearne un profilo criminale di ben più alto spessore di quello emerso nei fatti, sia pure gravissimi, per i quali è stato arrestato. Il carattere sistematico e professionale delle condotte criminose poste in essere, gli ha fatto meritare, tra i professionisti del settore, la fama di "aggiusta processi" presso le Commissioni Tributarie.

I fatti accertati, nonché quelli in corso di accertamento sulla scorta del copioso materiale probatorio acquisito, dimostrano che VASSALLO ha garantito, a fronte del pagamento di importanti somme di denaro, il buon esito dei procedimenti tributari, contattando e retribuendo i giudici tributari, nonché altri personaggi (Terlizzi, per quanto allo stato risulta).

Del resto, che la corruzione sia stata per VASSALLO l'attività principale e che egli l'abbia svolta in modo sistematico e continuativo è testimoniato sia dal rinvenimento presso lo studio di una contabilità "nera" relativa a pagamenti riservati, sia dalle dichiarazioni della segretaria che il 23.12.2015 ha riferito: *Ammetto che effettivamente, come mi dite, l'Avvocato VASSALLO, almeno da due o tre anni ha pochissime cause, non più di due o tre in Tribunale e che la sua attività principale consiste nella funzione di Giudice presso la Commissione Regionale e di intermediario per aggiustare i processi in Commissione Tributaria Provinciale, Regionale e anche in Cassazione(...).*

Inutile sottolineare nuovamente quanto la linea difensiva assunta fino ad oggi da Vassallo, consistente nel negare anche a fronte di risultanze di carattere incontestabile, oltre che certamente non utile allo stesso, sia tale da fondare forti esigenze legate al pericolo di inquinamento probatorio: l'uomo, se posto nelle condizioni di contattare i personaggi gravitanti nell'orbita illecita in parte delineata ed in parte da delinearsi, certamente si attiverrebbe in ogni modo, quantomeno per arginare il quadro probatorio in via di ulteriore formazione.

Le esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell'art. 274 c.p. sono sussistenti, inoltre, in quanto VASSALLO ha dato prova di avere decisivi "collegamenti" idonei ad incidere sulla propria influenza nell'ambito di alcune decisioni in Commissione Tributaria. Lo stesso si è ora dimesso dalla carica. Decisione che, a dire il vero, non pare così meritevole di considerazione, tenuto conto del quadro emerso.

 18

Permane allo stato, comunque, il pericolo della commissione di reati della stessa specie di quello per cui si procede: le modalità particolarmente abili e persuasive messe in atto dall'uomo e risultanti dalla frasi dallo stesso pronunciate nel corso delle conversazioni captate, la contiguità emersa tra tutti e tre i coindagati e con Terlizzi, l'influenza dallo stesso dichiarata nell'assumere le decisioni di competenza della Commissione Tributaria inducono a ritenere in modo concreto che l'uomo abbia attualmente una rete di conoscenze ed una influenza in ambiti tali da consentirgli di porre in essere reati contro la P.A.

La personalità del VASSALLO, inoltre, la posizione particolarmente importante da lui rivestita in diversi campi (Avvocato cassazionista, Professore universitario), i titoli professionali ed accademici del medesimo, lungi dal far ritenere meno grave il reato e dal far ipotizzare che *"questa vicenda avrebbe potuto essere gestita in altro modo"*, come dallo stesso affermato nel corso dell'udienza di convalida, inducono a connotare di particolare gravità il reato. Proprio la posizione di rilievo dell'indagato aumenta il disvalore del fatto e la consapevolezza del disvalore stesso.

Sono sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 275 lett. a) e c) anche con riguardo ad INVERNIZZI: l'uomo, a differenza di altri imprenditori coinvolti in questa vicenda, non aveva contatti solo con VASSALLO, ma anche con altri personaggi che avrebbero potuto influire, quantomeno quali intermediari, sull'esito delle vicende processuali relative alla società a lui riferibile; TERLIZZI, ma anche l'Avv. ALLEGRO, tramite iniziale tra Invernizzi e Vassallo, SCILLIERI Michele, commercialista. Questa rete di contatti assume rilievo sia dal punto di vista del pericolo di inquinamento probatorio, sia sotto il profilo del pericolo di reiterazione di reati. Se l'imputato fosse posto in libertà, ben potrebbe riprendere i suoi contatti sia al fine di inquinare le prove, sia per intervenire con atti corruttivi su eventuali altre pendenze.

Per quanto attiene ai giudici tributari, PELLINI e VIGNOLI RINALDI, il pericolo di reiterazione deriva dal fatto che gli stessi risultano tuttora rivestire le loro cariche nell'ambito delle Commissioni tributarie (visura sul sito ufficiale [www.magistratura-tributaria.it](http://www.magistratura-tributaria.it)).

Anche per INVERNIZZI, PELLINI e VIGNOLI RINALDI, dunque, le esigenze cautelari sono estremamente concrete ed attuali. Inoltre, la pendenza di numerosi affari contenziosi presso le Commissioni tributarie riferibili alla società facente capo ad INVERNIZZI porta a non escludere che si siano verificati altri episodi di corruzione in atti giudiziari e che, se gli imputati rimanessero in libertà, se ne potrebbero verificare.

Il pericolo di inquinamento probatorio sussiste, per i quattro indagati, sia in relazione alle vicende di cui ai capi di incolpazione, riguardo alle quali sono stati certamente acquisiti elementi di importante rilievo, ma ben potrebbero essercene altri, allo stato non acquisiti, sui quali gli indagati, se rimessi in libertà, potrebbero intervenire, sia in relazione agli eventuali precedenti e/o successivi casi di accordo tra gli indagati. Si è visto come tra gli stessi risulti una notevole confidenza, che porta Vassallo a parlare con Pellini di Invernizzi come dell'"amico Matteo" e ad organizzare un pranzo fuori a tre (Invernizzi, Vassallo Pellini); a prospettare la vicenda della società di Invernizzi a Vignoli Rinaldi anche con riferimento agli aspetti umani (lettera citata e commentata, affollazione

 19

293). Inoltre, la pendenza di numerosi affari contenziosi presso le Commissioni tributarie riferibili alla società facente capo ad INVERNIZZI porta a non escludere che si siano verificati altri episodi di corruzione in atti giudiziari.

### SULLA SCELTA DELLE MISURE

Si ritiene che le esigenze cautelari evidenziate siano fronteggiabili per VASSALLO ed INVERNIZZI con una misura cautelare di carattere detentivo, in quanto la remissione in libertà e la conseguente facoltà di prendere contatti tra loro, con gli altri due indagati e, comunque, con l'ambiente nel quale si muovevano creerebbe il pericolo di reiterazione del reato di cui si è detto e non eliderebbe l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. a) c.p.p.. Nel caso di specie, sia la gravità dei fatti (come sopra ritenuta), sia l'esigenza di evitare contatti esterni inducono a ritenere l'unica misura cautelare idonea e sufficiente in relazione alle esigenze cautelari evidenziate **la custodia cautelare in carcere**. Al riguardo, non si ritiene in alcun modo sufficiente ed idonea la misura degli arresti domiciliari, atteso che entrambi gli indagati hanno mostrato la spregiudicatezza più volte sottolineata e si sono dimostrati soggetti del tutto indifferenti alle regole, avendo agito in spregio a qualsiasi norma. Non si ritiene, dunque, che personalità di tal tipo possano rispettare le prescrizioni di una misura quale quella degli arresti domiciliari, soprattutto in una fase processuale nella quale cercherebbero con ogni mezzo di arginare quanto le indagini in corso stanno accertando in relazione ad ulteriori vicende.

La misura cautelare della custodia in carcere si ritiene proporzionata all'entità di fatti posti in essere da entrambi gli indagati.

E si ritiene proporzionata alla gravità dei fatti stessi.

Per quanto attiene a PELLINI e VIGNOLI RINALDI, sebbene sussistano anche nei loro riguardi gravi indizi di reità ed esigenze cautelari di notevole rilevanza, tali da rendere idonea solo una misura cautelare di carattere detentivo, l'età avanzata dei due indagati, entrambi ultrasessantenni, induce ad applicare nei loro confronti la misura degli **arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, con divieto di comunicare con ogni mezzo con persone diverse dai famigliari conviventi**. E con l'ovvio avvertimento che, in caso di trasgressione alle prescrizioni della misura, la stessa verrà aggravata, nonostante la loro età, in quanto saranno ravvisabili esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

Che, pertanto, si ritiene applicabile la misura della custodia in carcere, richiesta dal P.M., nei confronti di VASSALLO ed INVERNIZZI, la misura degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni nei confronti di VIGNOLI RINALDI e PELLINI.

### RITENUTO

- che non risulta che i fatti-reato siano stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità e che non sussiste allo stato una causa di estinzione del reato o di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata

 20

- che è da ritenersi che, a seguito di un'eventuale sentenza di condanna, non possa essere concessa la sospensione condizionale della pena irroganda

P.Q.M.

Visti gli artt. 272 e ss., 284, 285 e 291 c.p.p.,

**DISPONE**

la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di VASSALLO Luigi ed INVERNIZZI Matteo; la misura cautelare degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni nei confronti di VIGNOLI RINALDI Gianfranco e PELLINI Luigi in relazione ai capi di incolpazione loro rispettivamente contestati, con assoluto divieto per VIGNOLI RINALDI e PELLINI di comunicare con qualunque mezzo con persone diverse dai famigliari conviventi.

**DISPONE**

- che la presente ordinanza sia comunicata alla autorità di pubblica sicurezza competente ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni;

Dispone la restituzione degli atti al P.M. per l'esecuzione.

L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza deve:

- adempiere agli obblighi informativi previsti dall'art. 293 c.p.p. ed in particolare l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza deve consegnare copia del provvedimento all'indiziato, informandolo:

- a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;
- b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;
- c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali (per lo straniero alloggato);
- d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento;
- f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;
- g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;
- h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione;

 21